



COMUNE DI GRADOLI **(Provincia di Viterbo)**

Verbale di deliberazione **GIUNTA COMUNALE**

Delibera n. 16 del 01/02/2025

Oggetto: SERVIZI GENERALI. DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO PER LE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PRESENTATE AI SENSI DEGLI ARTT. 1, 2, 3 E 14 DELLA LEGGE N. 91/1992 E AGGIORNAMENTO DEL CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO

L'anno duemilaventicinque e questo di uno del mese di Febbraio alle ore 12.00 in presenza presso la Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Signor **BENEDETTUCCI Carlo** - Sindaco

Componenti	Qualifica	Presenti
BENEDETTUCCI Carlo	Sindaco	SI
ANTONUZZI Angelo	Vice-Sindaco	SI
ANTONUZZI Roberta	Assessore	SI

Presenti 3 Assenti 0

Partecipa il sottoscritto Dr.ssa **MAGALOTTI Simona** Segretario del Comune incaricato della redazione del verbale che accerta la presenza dei partecipanti.

Il Presidente riconosce la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, la quale, all’art. 1:

- comma 636, prevede la possibilità, da parte dei Comuni, di *“assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a € 600 per ciascun richiedente maggiorenne”*;
- comma 637, prevede la possibilità, da parte dei Comuni, di *“assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a € 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dall’identificazione esatta dell’anno di formazione dell’atto e del nominativo della persona cui l’atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.”*;
- comma 638, che prevede che *“le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di inesatto o mancato pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabili dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materie di imposta di bollo.”*;

DATO ATTO CHE:

- l’Ufficio di Stato civile ha segnalato, in analogia a molti altri Comuni italiani, il forte aggravio di lavoro conseguente all’impennata di richieste di ricerche genealogiche e d’archivio nei registri dello Stato Civile dal 1870 in poi da parte di discendenti di avi italiani emigrati all’estero, finalizzate al riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* ex art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, compresi i procedimenti strumentali e correlati al riconoscimento della cittadinanza per discendenza (es. rettifiche atti);
- a questo Comune vengono presentate nel corso dell’anno alcune istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* ex art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91;

CONSIDERATO CHE:

- ad oggi è in servizio un solo dipendente impegnato presso l’Ufficio dei Servizi demografici dovendo lo stesso gestire lo Stato civile, l’Anagrafe, l’Elettorale, la Leva militare, la Statistica;
- la presenza di residenti nel Comune che richiedono l’avvio di un procedimento di riconoscimento ex art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si colloca in un contesto generale nazionale ed internazionale di incremento delle medesime istanze, presentate a livello amministrativo, presso i comuni ed i consolati italiani all’estero, e giurisdizionale, presso le sezioni regionali dei tribunali specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza;
- l’ufficio competente, che deve relazionarsi con residenti potenzialmente titolari dello status di cittadini italiani, è coinvolto in una procedura analitica di ricostruzione della linea genealogica e di verifica delle condizioni di trasmissione riscontrabili dall’interpretazione delle principali fonti in materia, quali la citata legge 5 febbraio 1992, n. 91, l’abrogata legge 13 giugno 1912, n. 555, l’abrogato codice civile del 1865, nonché le sentenze della Corte Costituzionale e la giurisprudenza della Corte di cassazione;
- oltre alla necessità di verificare l’autenticità della documentazione italiana ed estera prodotta

- (si vedano, a tal proposito, le disposizioni in materia di legalizzazione e traduzione, unitamente alla convenzioni internazionali vigenti), l'Ufficiale di Stato civile deve verificare che la discendenza non sia interessata da "ostacoli" nella trasmissione dello *status civitatis* alla luce delle fonti del diritto vigenti in materia, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, passaggi generazionali in via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione, insussistenza della condizioni di riconoscimento della filiazione ai sensi del Codice civile, presenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza da parte dei vari ascendenti, naturalizzazione dell'avo a seguito di manifestazione di volontà che comporta la perdita di cittadinanza italiana nel momento e nel luogo in cui è stata espressa;
- tale lavoro di ricostruzione e di verifica può svolgersi solo mediante l'attenta analisi della documentazione e degli atti, che comporta dispendio di tempo e di energie per non incorrere in errori materiali e per garantire la corretta applicazione delle procedure previste, addivenendo all'emanazione di un motivato provvedimento finale;
 - in relazione ai procedimenti di riconoscimento sopra descritti, si è verificato che l'Ufficio di stato civile, anche in ragione del solo dipendente preposto, impiega mediamente non meno di quattro mesi per portare a termine una pratica presentata da un solo richiedente maggiorenne;
 - il fenomeno della richiesta di estratti e certificati di stato civile funzionale al riconoscimento di cui sopra è meritevole di attenzione e di studio dal momento che molte richieste sono estremamente generiche ed inviate "a strascico" a molti Comuni italiani, prive di dati certi, o con mere ipotesi, o con nominativi e dati errati, con conseguente dispendio di molto tempo-lavoro (spesso privo di esito positivo) che viene sottratto alle altre numerose rilevanti incombenze in capo al personale preposto;
 - l'art. 450 del codice civile, pur affermando il principio della pubblicità dei registri dello stato civile, esclude che essi possano essere consultati direttamente dai privati, demandando ai soli ufficiali preposti al servizio il compito di rilasciare estratti o certificati e di svolgere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati (inclusa la consultazione degli indici decennali, come da circolare del Ministero dell'Interno n. 66 del 05/05/2023);
 - le difficoltà si materializzano nella consultazione degli atti e nella redazione dei relativi certificati ed estratti, dal momento che si rende necessaria *in primis* un'attività di ricerca dell'atto e, successivamente, di interpretazione del testo, il quale, essendo scritto a mano, si presta facilmente ad errori di comprensione;
 - in mancanza di mezzi e di personale che possa dedicarvisi, non è stata eseguita alcuna attività di digitalizzazione degli atti di Stato civile e dei documenti anagrafici storici, i quali rimangono esclusivamente in formato cartaceo;
 - dal momento che i registri cartacei sono l'unica fonte oggetto di dati opponibili ai terzi, l'Ufficiale dello stato civile deve comunque consultarli prima di emettere i relativi estratti, nonostante l'inserimento dei "sintetici" e la loro memorizzazione nella procedura informatica che produce materialmente le certificazioni, anche in ragione di ipotetiche future annotazioni marginali e dei possibili errori di compilazione elettronica occorsi in occasione delle precedenti ricerche;
 - con riguardo alle richieste di certificati ed estratti di cui sopra, all'Ufficio vengono presentate annualmente varie domande, di cui alcune vaghe ed imprecise;
 - il carico di lavoro, sia delle procedure di riconoscimento sia di quelle di ricerca ed emissione di certificati ed estratti di stato civile ad esso funzionali, poco si concilia con le peculiarità e la complessità delle stesse e, in considerazione di ciò, rischia di causare notevoli disagi dal punto di vista dell'organizzazione e del rispetto dei termini procedurali affidati all'Ufficio;
 - istituire il contributo amministrativo di cui all'art. 1, comma 636, della legge 207/2024,

correlato ai procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* ex art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, ed art. 1 della Legge 13 giugno 1912, n. 555, appare necessario per compensare il carico di lavoro impiegato nella verifica della documentazione sotto il profilo della legittimità e del merito, nonché nella ricostruzione dell'albero genealogico e nell'accertamento della trasmissione dello *status civitatis* tra le generazioni;

- istituire il contributo amministrativo di cui all'art. 1, comma 637, della legge 207/2024, correlato alla ricerca ed emissione di certificati ed estratti di stato civile formati da oltre un secolo, appare necessario per compensare il carico organizzativo che la procedura comporta, contribuendo inoltre alle spese per la futura digitalizzazione degli archivi;

DATO ATTO che, per le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* ex art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555, trovano applicazione le disposizioni della circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 dell'8 aprile 1991, che disciplinano il contenuto che deve presentare l'istanza, i requisiti di procedibilità e l'iter da seguire da parte dell'Ufficio;

RITENUTO che le richieste di rilascio di certificati ed estratti di stato civile formati oltre un secolo prima della presentazione dell'istanza e riferiti a persone diverse dal richiedente, per poter essere considerate procedibili, debbano avere il seguente contenuto minimo:

- generalità del soggetto di cui si chiede la certificazione più precise possibile, con obbligo, in caso di richiesta di certificazioni contenenti paternità e maternità dello stesso, nomi dei genitori e dimostrazione del legame di parentela con il richiedente;
- data dell'evento al quale si riferisce la certificazione richiesta (nascita, matrimonio o morte) o l'arco temporale di riferimento;
- uso che deve esserne fatto (motivo giuridicamente rilevante e non meramente conoscitivo);
- presenza di eventuale delega del soggetto interessato al soggetto richiedente, se non coincidente con esso;

RITENUTO di istituire, dalla data di esecutività della presente deliberazione, un contributo amministrativo ai sensi dell'art. 1, comma 636, della legge 207/2024, al quale sono assoggettate le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* ex art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, ed art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555, e di determinare tale contributo nell'importo di € 600,00 per ciascun richiedente maggiorenne;

RITENUTO di istituire, dalla data di esecutività della presente deliberazione, un contributo amministrativo ai sensi dell'art. 1, comma 637, della legge 207/2024, al quale sono assoggettate le richieste di rilascio di certificati ed estratti di stato civile formati oltre un secolo prima della presentazione dell'istanza e riferiti a persone diverse dal richiedente, e di determinare tale contributo come segue:

- € 200,00 per ciascun atto, in caso nell'istanza sia indicato esattamente l'anno di formazione dell'atto ed il nominativo cui lo stesso si riferisce;
- € 300,00 per ciascun atto, in ogni altro caso;

RITENUTO di stabilire che:

- entrambi i contributi dovranno essere versati interamente e contestualmente all'invio della richiesta e costituiscono il presupposto per lo svolgimento della stessa;

- in caso di mancato od inesatto versamento, si procederà a richiedere l'integrazione dell'istanza con la ricevuta del pagamento nella misura corretta prima di procedere alla relativa istruttoria e, qualora non sia dato riscontro all'integrazione richiesta entro 15 giorni, la domanda sarà dichiarata improcedibile;
- qualora sia presentata una richiesta contenente tutti i dati minimi richiesti ed in regola con il pagamento del contributo, si darà avvio al procedimento;
- in caso di esito negativo della procedura di riconoscimento o della ricerca collegata alla certificazione richiesta, si procederà ulteriormente solo dietro presentazione di una nuova istanza con relativo pagamento del contributo previsto;
- il contributo di cui all'art. 1, comma 637, della legge 207/2024 non comprende eventuali spese di spedizione delle certificazioni, che sono a carico del richiedente e non comportano ulteriori entrate o spese a carico del bilancio comunale;
- entrambi i contributi non sono soggetti a rimborso in caso, rispettivamente, di esito negativo della procedura di riconoscimento o della ricerca collegata alla certificazione richiesta;
- non verrà richiesto il pagamento del contributo di cui all'art. 1, comma 637, della legge 207/2024 a fronte di una richiesta legata ad un ordine dell'Autorità giudiziaria o proveniente da una Pubblica Amministrazione;
- i termini per la conclusione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* ex art. 1 della Legge 5 febbraio 1992, n.91 o ex art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555, decorrenti dal ricevimento dell'istanza completa, ivi compresa la prova del pagamento del contributo amministrativo, sono pari a 180 giorni;
- i termini per la conclusione del procedimento di ricerca ed emissione di certificati ed estratti di stato civile di cui alla presente deliberazione, decorrenti dal ricevimento dell'istanza, ivi compresa la prova del pagamento completo del contributo amministrativo, sono i seguenti:
 - 180 giorni (art.14, comma 2-bis, D.L. 113/2018 e ss. mm. ii.) per le richieste presentate da parte o per conto di persone con cittadinanza straniera finalizzate al riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* ex art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, ed ex art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555, compresi i procedimenti strumentali e correlati al riconoscimento della cittadinanza per discendenza (es. rettifiche atti);
 - l'ordinario termine di 30 giorni di cui all'art. 2, comma 2, della Legge 241/1990 per tutte le altre richieste;

RILEVATO che:

- l'art.53 comma 16 della L.388/2000 prevede che il termine per deliberare aliquote e tariffe "(...) è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione" (per l'anno 2025, il 28 febbraio, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 24 dicembre 2024);
- in tal caso, gli Enti Locali provvederanno ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione già approvato in occasione della prima variazione utile (art.13, comma 5 bis, del D.L. 4/2022 e ss. mm. ii.);

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile e tecnica, espressi ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di istituire, dalla data di esecutività della presente deliberazione, un contributo amministrativo ai sensi dell'art. 1, comma 636, della legge 207/2024, al quale sono assoggettate le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* ex art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, ed art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555, e di determinare tale contributo nell'importo di € 600,00 per ciascun richiedente maggiorenne;
- 3) di istituire, dalla data di esecutività della presente deliberazione, un contributo amministrativo ai sensi dell'art. 1, comma 637, della legge 207/2024, al quale sono assoggettate le richieste di rilascio di certificati ed estratti di stato civile formati oltre un secolo prima della presentazione dell'istanza e riferiti a persone diverse dal richiedente, e di determinare tale contributo come segue:
 - € 200,00 per ciascun atto, in caso nell'istanza sia indicato esattamente l'anno di formazione dell'atto ed il nominativo cui lo stesso si riferisce;
 - € 300,00 per ciascun atto, in ogni altro caso;
- 4) di dare atto che, per le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* ex art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, ed art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555, trovano applicazione le disposizioni della circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 dell'8 aprile 1991, che disciplinano il contenuto che deve presentare l'istanza, i requisiti di procedibilità e l'iter da seguire da parte dell'Ufficio;
- 5) di stabilire che le richieste di rilascio di certificati ed estratti di stato civile formati oltre un secolo prima della presentazione dell'istanza e riferiti a persone diverse dal richiedente, per poter essere considerate procedibili, debbano avere il seguente contenuto minimo:
 - generalità del soggetto di cui si chiede la certificazione più precise possibile, con obbligo, in caso di richiesta di certificazioni contenenti paternità e maternità dello stesso, nomi dei genitori e dimostrazione del legame di parentela con il richiedente;
 - data dell'evento al quale si riferisce la certificazione richiesta (nascita, matrimonio o morte) o l'arco temporale di riferimento;
 - uso che deve esserne fatto (motivo giuridicamente rilevante e non meramente conoscitivo);
 - presenza di eventuale delega del soggetto interessato al soggetto richiedente, se non coincidente con esso;
- 6) di stabilire che:
 - entrambi i contributi istituiti con la presente deliberazione dovranno essere versati interamente e contestualmente all'invio della richiesta e costituiscono il presupposto per lo svolgimento della stessa;
 - in caso di mancato od inesatto versamento, si procederà a richiedere l'integrazione dell'istanza con la ricevuta del pagamento nella misura corretta prima di procedere alla relativa istruttoria e, qualora non sia dato riscontro all'integrazione richiesta entro 15 giorni, la domanda sarà dichiarata improcedibile;
 - qualora sia presentata una richiesta contenente tutti i dati minimi richiesti ed in regola con il pagamento del contributo, si darà avvio al procedimento;
 - in caso di esito negativo della procedura di riconoscimento o della ricerca collegata alla certificazione richiesta, si procederà ulteriormente solo dietro presentazione di una nuova

- istanza con relativo pagamento del contributo previsto;
- il contributo di cui all'art. 1, comma 637, della legge 207/2024 non comprende eventuali spese di spedizione delle certificazioni, che sono a carico del richiedente e non comportano ulteriori entrate o spese a carico del bilancio comunale;
 - entrambi i contributi non sono soggetti a rimborso in caso, rispettivamente, di esito negativo della procedura di riconoscimento o della ricerca collegata alla certificazione richiesta;
 - non verrà richiesto il pagamento del contributo di cui all'art. 1, comma 637, della legge 207/2024 a fronte di una richiesta legata ad un ordine dell'Autorità giudiziaria o proveniente da una Pubblica Amministrazione;
 - i termini per la conclusione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* ex art. 1 della Legge 5 febbraio 1992, n.91 o ex art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555, decorrenti dal ricevimento dell'istanza completa, ivi compresa la prova del pagamento del contributo amministrativo, sono pari a 180 giorni;
 - i termini per la conclusione del procedimento di ricerca ed emissione di certificati ed estratti di stato civile di cui alla presente deliberazione, decorrenti dal ricevimento dell'istanza, ivi compresa la prova del pagamento completo del contributo amministrativo, sono i seguenti:
 - 180 giorni (art.14, comma 2-bis, D.L. 113/2018 e ss. mm. ii.) per le richieste presentate da parte o per conto di persone con cittadinanza straniera finalizzate al riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* ex art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, ed ex art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555, compresi i procedimenti strumentali e correlati al riconoscimento della cittadinanza per discendenza (es. rettifiche atti);
 - l'ordinario termine di 30 giorni di cui all'art. 2, comma 2, della Legge 241/1990 per tutte le altre richieste;

7) di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio Servizi Demografici e all'Ufficio Ragioneria.

Con votazione separata concessa all'unanimità, voto espresso per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 17**

Ufficio Proponente: **Ufficio Amministrativo**

Oggetto: **SERVIZI GENERALI. DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO PER LE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PRESENTATE AI SENSI DEGLI ARTT. 1, 2, 3 E 14 DELLA LEGGE N. 91/1992 E AGGIORNAMENTO DEL CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Amministrativo)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 01/02/2025

Il Responsabile di Settore

Roberta Antonuzzi

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 01/02/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Antonuzzi Angelo

Delibera di G.C. n. 16 del 01/02/2025

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
BENEDETTUCCI Carlo

Il Segretario Comunale
Dr.ssa MAGALOTTI Simona

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Gradoli. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

MAGALOTTI SIMONA in data 08/02/2025
BENEDETTUCCI CARLO in data 10/02/2025